



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO

Allegato A)

**POLIZZA
RCvT
e
Conduzione fabbricati**

CAPITOLATO SPECIALE

CONTRAENTE	TAR per il VENETO
DECORRENZA	ore 24:00 del 30 novembre 2018
SCADENZA	ore 24:00 del 30 novembre 2021
EMISSIONE PRIMA QUIETANZA	

Con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24:00 di ogni anno assicurativo

Venezia,

RUP
Dott.ssa Miranda Antonietta Consoletti

ATTENZIONE: In sede di offerta il presente capitolato speciale dovrà essere timbrato e firmato in ogni pagina compresa la prima.

SEZIONE: 1 - DEFINIZIONI

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto/decorrenza dell'assicurazione e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Assicurato:	L'Amministrazione Contraente e i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio del presente capitolato.
Cose:	oggetti materiali
Danni materiali:	la distruzione o il deterioramento di cose
Lesione personale:	la morte o lesioni personali
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice in caso di sinistro.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Compagnia Assicuratrice per ogni sinistro
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia Assicuratrice.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Immobili in conduzione	Palazzo Gussoni – sede istituzionale del TAR – situato in Cannaregio 2277/2278 a Venezia – di proprietà della Regione Veneto. Immobile ad uso archivio di deposito – situato in Mogliano Veneto (TV) (fraz. Marocco) – Via Marignana 98 – di proprietà della società Telecom S.r.l.

SEZIONE: 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte e reticenti dell'Assicurato Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

A tal fine l'Assicurato Contraente dichiara:

- a) di non aver cagionato negli ultimi tre anni sinistri indennizzabili con la presente polizza;
- b) di non aver annullato contratti di assicurazioni per rischi analoghi;
- c) di non aver in corso polizze con altre Compagnie di assicurazioni per rischi analoghi.

ART. 2 – Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Compagnia Assicuratrice ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

A parziale deroga dell'art. 1897 del codice civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia Assicuratrice è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Compagnia Assicuratrice rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato.

ART.3 – Buona fede

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le dichiarazioni inesatte e/o incomplete dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso sempreché il Contraente /Assicurato abbia agito con buona fede.

La Compagnia Assicuratrice ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art.4 - Durata del contratto

Il contratto assicurativo ha la durata di tre anni a decorrere dalle ore dalle ore 24:00 del 30 novembre 2018 alle ore 24:00 del 30 novembre 2021.

Pur essendo il contratto stipulato di durata superiore ad un anno, la Compagnia Assicuratrice ed l'Assicurato Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante comunicazione inviata per posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale almeno sei mesi prima della scadenza annuale.

Si conviene che nell'ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, è in ogni caso facoltà dell'Assicurato/Contraente ottenere dalla Compagnia Assicuratrice una proroga tecnica della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni.

La Compagnia Assicuratrice s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Art. 5 – Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, D.L 95/2012 convertito in Legge 135/2012)

L'Assicurato/Contraente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario del servizio in argomento, nel caso in cui la Compagnia Assicuratrice non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale, con un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate alla Compagnia Assicuratrice le prestazioni già eseguite.

Art. 6 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

In deroga all'art. 1901 del codice civile la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato all'art. 4 – durata del contratto – della polizza ancorché la prima rata di premio sarà pagata entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia mentre le rate successive alla prima saranno pagate entro 30 giorni dalla scadenza annuale della polizza, in deroga all'art. 1901 del codice civile. Se il Contraente/Assicurato non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del novantesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento della prima rata. Se il Contraente/Assicurato non paga le rate successive di premio, entro il termine previsto di 30 giorni dalla scadenza annuale della polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza annuale e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della compagnia di assicurazioni al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Art.7 - Recesso in caso di sinistro

La Società e/o il Contraente Assicurato hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da trasmettersi con posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale. In caso di recesso da parte della Compagnia Assicuratrice, la stessa rimborserà all'Amministrazione Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Art.8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere approvate per iscritto.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società Assicuratrice.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Venezia. Resta sempre escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, nel caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazioni.

Art.12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale alla Società Assicuratrice entro 15 giorni lavorativi da quando l'ufficio

competente del TAR per il Veneto ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, sempre tramite comunicazione da inviarsi con posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale, tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società Assicuratrice accetta fin d'ora tale comunicazione come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società Assicuratrice o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto si impegna a fornire all'Amministrazione Contraente i dati relativi all'andamento del rischio e dei sinistri eventualmente denunciati dall'inizio del contratto assicurativo con cadenza annuale.

Art. 14 – Cauzione

Ai sensi della Direttiva n. 3 del 19/06/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, in considerazione della tipologia, natura ed entità dell'appalto oggetto del presente disciplinare di gara, l'offerente viene sollevato dall'obbligo della presentazione della cauzione provvisoria prevista ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

Si dà atto, tuttavia, che, espletata la procedura di cui trattasi, l'offerente che risulta aggiudicatario si obbliga a presentare, con la sottoscrizione del presente capitolato speciale, ai fini della sottoscrizione del relativo contratto, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, emessa a cura di altra assicurazione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e dovrà valere per tutta la durata del contratto assicurativo.

Art.15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG): **ZF7246C7F3**

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 17 – Posta elettronica certificata

Il mezzo di comunicazione tra il Contraente/Assicurato e l'Impresa di Assicurazioni è la posta elettronica certificata ai sensi, dell'art. 52, del Decreto Legislativo 18/4/2016, n. 50, coordinato con il correttivo decreto legislativo n. 56/2017, anche per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.

Art. 18 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le modalità previste da Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e verranno utilizzati ai soli fini dell'esecuzione della presente procedura negoziata e per gli adempimenti di legge. Soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Consiglio di Stato – TAR per il Veneto.

SEZIONE: 3 – NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art.1 – Attività e oggetto dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi.

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile verso terzi, diretta, indiretta, personale e beni, derivante all'Assicurato Contraente in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprensivo anche del rischio della responsabilità civile, ai sensi di legge, che deriva dalla conduzione dell'immobile ove viene svolta l'attività istituzionale e dei beni costituenti il patrimonio mobiliare sia di proprietà che in conduzione, comodato, deposito ovvero in custodia, in uso a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente tramite di terzi per le attività svolte dal Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.

La Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile nello svolgimento dell'attività a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a persone e cose che derivi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. La garanzia assicurativa vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'Assicurato Contraente debba rispondere a' termini di legge.

Art. 2 – Descrizione del rischio di responsabilità civile e tassazione del rischio per il calcolo del premio annuo lordo.

Il TAR per il Veneto utilizza per lo svolgimento dell'attività istituzionale allo stato attuale i fabbricati di seguito descritti:

1. Palazzo Gussoni – sede istituzionale del TAR – situato in Cannaregio 2277/2278 a Venezia – di proprietà della Regione Veneto, in concessione al TAR per il Veneto, di mq. 3200, il cui valore di ricostruzione a nuovo ai soli fini della tassazione del rischio di responsabilità civile, escluso il valore dell'area, è stimato in € 12.215.550,00;
2. L'immobile ad uso archivio di deposito – situato in Mogliano Veneto (TV) – Via Marignana 98 – Fraz. di Marocco - di proprietà della società Telecom S.r.l., con sede legale in Mogliano Veneto (TV) –Partita IVA 01140620269, in locazione al TAR per il Veneto, il cui valore di ricostruzione a nuovo ai soli fini della tassazione del rischio di responsabilità civile, escluso il valore dell'area, è stimato in € 348.000,00.

Il valore complessivo di ricostruzione a nuovo dei suddetti immobili, inteso ai soli fini della tassazione del rischio di responsabilità civile per il calcolo del premio annuo lordo, escluso il valore dell'area, è pari alla stima complessiva dei predetti immobili in conduzione di €12.563.550,00.

Art.3 - Rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice

In deroga all'art. 1916 del codice civile, la Società Assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e di coloro i quali l'Assicurato si avvale ai fini delle proprie attività, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave dell'Assicurato ovvero delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, con sentenza passata in giudicato.

La rinuncia alla rivalsa viene estesa anche nei confronti dei dipendenti e/o incaricati dell'amministrazione.

Art.4 – Novero dei terzi.

Come indicato all'art. 2 del presente capitolato, si dà atto tra le parti che;

- la Regione Veneto è proprietaria dell'immobile denominato Palazzo Gussoni - sede istituzionale del TAR per il Veneto;
- la società Telecom S.r.l., con sede legale in Mogliano Veneto (TV) –Partita IVA 01140620269, è proprietaria dell'immobile ad uso archivio di deposito.

Pertanto la garanzia del rischio di responsabilità civile è estesa sia nei confronti della Regione Veneto, sia nei confronti della società Telecom S.r.l. che assumono, a tal fine, la qualifica di terzo, compresi i loro dipendenti e incaricati.

Art.5 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCvt:

- a) i dipendenti dell'Assicurato/Contraente nonché qualsiasi altro parente e persona convivente con i dipendenti dello stesso;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato Contraente, subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio inerente all'appalto di manutenzione e di pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti.

Art.6 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.v.T. sono esclusi i danni:

- 1) da furto;
- 2) alle cose che l'Assicurato/Contraente abbia in custodia, uso o detenga a qualsiasi titolo;
- 3) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- 4) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria;
- 5) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo nonché a danno ambientale, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo;
- 6) verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) e terrorismo;
- 7) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto;
- 8) derivanti da campi elettromagnetici;
- 9) derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati;
- 10) derivanti da R.C. Professionale;

Art.7 – Estensioni delle garanzie

A titolo esemplificativo e indicativo e senza che ciò possa comportare limitazione di sorta, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato Contraente ai sensi di legge:

- 1) dalla conduzione dei fabbricati e dei relativi impianti (compreso l'impianto di depurazione situato presso l'immobile denominato "Gussoni", sede istituzionale del TAR per il Veneto di proprietà della Regione Veneto) e pertinenze;
- 2) per danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento in uso a qualunque titolo all'Assicurato Contraente;
- 3) dalla conduzione di centrali, impianti, cabine di elettricità ed infrastrutture di pertinenza dell'immobile in concessione all'assicurato;
- 4) per danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di beni di proprietà dell'Assicurato Contraente;
- 5) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e contenitori in disponibilità e per responsabilità dell'Assicurato Contraente;
- 6) per i danni a cose di terzi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori nonché ai locali dell'immobile in concessione quale sede istituzionale ove si eseguono i lavori;
- 7) per i danni ad apparecchi, impianti e cose in genere di terzi sulle quali si eseguono i lavori, con esclusione dei danni alle parti direttamente oggetto della lavorazione. Nel caso in cui i lavori siano eseguiti da soggetti diversi dall'Assicurato, la copertura si intende valida solamente per il rischio

derivante dalla committenza di tali lavori;

8) per i danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei.

Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Compagnia Assicuratrice assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando legali e tecnici, di comune accordo con l'Assicurato/Contraente ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato/Contraente stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita anche se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato/Contraente.

Sono a carico della Compagnia Assicuratrice le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, sia per le vertenze civili che per quelle penali, entro il limite previsto dall'Art.1917 Codice Civile.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia Assicuratrice e l'Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia Assicuratrice, tuttavia, riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato/Contraente quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Compagnia stessa.

Art.9 – Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

Art.10 – Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge nazionale, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 11 - Obbligo della riservatezza e sicurezza.

La Società Assicuratrice non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali viene eventualmente a conoscenza durante l'espletamento delle attività. La Società Assicuratrice si impegna a rispettare, nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza del servizio reso, in qualsiasi modo acquisiti, assicurando che tali dati vengono considerati riservati e come tali trattati.

SEZIONE: 4 - MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Massimali

Le garanzie previste da questo contratto vengono prestate a favore dell'Assicurato/Contraente senza applicazione di alcuna franchigia e fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

RCT	Responsabilità Civile verso Terzi	€ 2.500.000,00	Per ogni sinistro,
		€ 2.500.000,00	Per ogni persona lesa
		€ 2.500.000,00	Per danni a cose

Ogni richiesta di risarcimento viene gestita sia in fase giudiziale che stragiudiziale dalla Compagnia di Assicurazione tramite i propri uffici. Il costo del servizio è a carico della Compagnia Assicuratrice stessa e non potrà costituire un onere aggiuntivo a carico dell'Assicurato/ Contraente. I risarcimenti dei danni a terzi saranno liquidati e pagati dalla Compagnia Assicuratrice applicando i soli limiti di risarcimento previsti dal presente articolo.

Art.2 – Calcolo del premio

Il premio della polizza annuo lordo fisso, non soggetto a regolazione, è stato calcolato applicando il tasso delsul valore complessivo di ricostruzione a nuovo dei fabbricati in conduzione come descritti all'art.2 – sez. 3 – del presente **capitolato** di € 12.563.550,00.

Premio annuo imponibile	€	===
Imposte	€	===
TOTALE	€	===

Art.3 – Disposizione finale

Si conviene tra le parti che le norme dattiloscritte annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere fra le parti del presente contratto.

I moduli prestampati della Compagnia Assicuratrice allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti all'Assicurato Contraente, al conteggio del premio, alla durata del contratto, al trattamento dei dati personali.